

Rassegna Stampa

di Giovedì 16 aprile 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
24	Italia Oggi	16/04/2020	<i>INGEGNERI, CREDITI FORMATIVI AL 30 GIUGNO (M.Damiani)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Il Sole 24 Ore	16/04/2020	<i>BONUS CASA (L.De Stefani)</i>	4
Rubrica Economia				
1+3	Il Sole 24 Ore	16/04/2020	<i>LIQUIDITA', ASSALTO CON L'INCOGNITA TEMPI (M.Meneghello)</i>	5
Rubrica Altre professioni				
31	Italia Oggi	16/04/2020	<i>DOCUMENTI CONTABILI DA CONSERVARE ALMENO PER DIECI ANNI</i>	7
31	Italia Oggi	16/04/2020	<i>IL COVID PESA ANCHE SUL 2019 (F.Sansalvadore)</i>	8
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	16/04/2020	<i>NUOVE ATTIVITA', LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E' AUTOMATICA (G.Mandolesi)</i>	9

Ingegneri, crediti formativi al 30 giugno

Per gli ingegneri più tempo per autocertificare l'aggiornamento dell'attività professionale. Il termine verrà spostato dal 14 aprile al 30 giugno. È quanto comunicato dal Consiglio nazionale di categoria nella circolare 538/2020. L'autocertificazione «considerando il perdurare dell'emergenza» consentirà sia l'acquisizione dei 15 crediti formativi professionali previsti per il 2019 sia l'aggiunta di ulteriori cinque crediti maturati, sempre nel campo dell'attività professionale dimostrabile, nel primo quadrimestre 2020». L'attribuzione dei crediti sarà immediata, mentre «le autocertificazioni saranno soggette a controlli a campione ex post che riguarderanno almeno il 20% delle istanze presentate».

Prorogati i tempi dunque per procedere alle certificazioni; nella circolare, tuttavia, il Cni raccomanda un invio precedente: «è opportuno che gli iscritti, però, presentino tale documento in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, per consentire di operare al meglio i relativi controlli». La decisione del Cni è stata presa visto

anche il sistema formativo degli ingegneri, che vedono ogni anno ridurre il loro totale di crediti maturati di 30 unità. Situazione diversa per quanto riguarda un'altra professione tecnica, ovvero quella del perito industriale. Per loro è previsto un quinquennio formativo che parte quest'anno, perciò non ci sono obblighi imminenti che debbano prevedere un intervento di proroga dei termini. Per agevolare gli iscritti, il Cnpi ha deciso di rendere fruibili gratuitamente alcuni corsi di aggiornamento professionale, dalla progettazione alla sicurezza antincendio. «Dopo una fase iniziale», si legge nella nota diffusa ieri dal Cnpi, «in cui era stata prevista una riduzione del costo per alcuni corsi, e considerando il perdurare dell'emergenza sanitaria, la rappresentanza istituzionale dei periti industriali, ha deciso di garantire, fino a fine anno, la fruizione gratuita di diversi corsi di formazione, normalmente a pagamento, presenti sulla piattaforma continua e-academy della Fondazione Opificium».

Michele Damiani



Bonus casa

Sopravvenienza attiva tassata nell'esercizio di acquisto


Una risposta a interpello delle Entrate scioglie uno dei principali dubbi sulle cessioni del credito d'imposta per ristrutturazioni.

Luca De Stefani — a pag. 30

Sopravvenienza attiva tassata nell'esercizio di acquisto del credito

EMERGENZA COVID-19

BONUS EDILIZI



Interpello su un intervento di risparmio energetico su singole unità immobiliari

Le Entrate non hanno definito con precisione il momento dell'acquisizione

Luca De Stefani

L'impresa in contabilità ordinaria che acquista un credito d'imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell'esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.

Si ipotizzi il caso di una cessione

di un credito d'imposta, ad esempio, del 65% del costo dell'opera (65 euro su 100 euro di spesa), generato da un intervento sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari. Se il cessionario è un'impresa e l'acquisto del credito non avviene alla pari, ma a un costo inferiore rispetto alla detrazione fiscale corrispondente (ad esempio, al 40% della spesa dell'intervento, cioè a 40 euro), la differenza tra il bonus fiscale compensabile in F24 (codice tributo 6890) e questo costo di acquisto è una sopravvenienza attiva (nell'esempio, pari a 25 euro), che deve concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 88 del Tuir.

Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Non è estendibile, invece, ai trasferimenti dei crediti tramite il cosiddetto «sconto in fattura», in quanto quest'ultimo avviene alla pari.

La tassazione della sopravvenienza attiva deve avvenire «nell'esercizio in cui il credito è acquisito», ma le Entrate non hanno definito con precisione questo momento. Considerando che il mancato invio alle Entrate della comunicazione della cessione, da parte del cedente o dell'amministratore di

condominio (a regime, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa), «rende inefficace la cessione del credito», si ritiene che la compravendita non si possa considerare effettuata al momento della sola sottoscrizione dell'eventuale accordo di cessione tra le parti, la quale può avvenire anche l'anno successivo rispetto al sostenimento della spesa e fino al giorno stesso dell'invio alle Entrate del modello Ccire per i lavori su singole unità immobiliari, mentre deve avvenire entro l'anno di sostenimento della spesa per i lavori su parti comuni.

Per individuare un unico momento in cui considerare la cessione come avvenuta, resta da scegliere tra l'invio della comunicazione alle Entrate e l'accettazione del credito da parte del cessionario nel proprio cassetto fiscale (da effettuarsi dopo che lo stesso sia visibile, di solito dopo il 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa). Tra questi due eventi, si ritiene preferibile il secondo e si auspica una conferma da parte delle Entrate, le quali dovrebbe anche confermare la deduzione (totale o in base alle regole degli interessi passivi dell'articolo 96 del Tuir, ai sensi della risoluzione 117/14) della sopravvenienza passiva, in capo al cedente, generata da queste cessioni, non alla pari, di crediti fiscali.

Liquidità, assalto con l'incognita tempi

LA CORSA AI PRESTITI

Pioggia di domande sulle banche via e-mail, telefono o videochiamate

Per gli accrediti 7-10 giorni
Per i prestiti da 25mila euro
il Mise cerca altri 4 miliardi

A meno di 48 ore dalla pubblicazione del modulo online per i prestiti con garanzie statali, è assalto alle banche da parte delle imprese. Una ressa virtuale su tutti i canali disponibili, dagli sportelli al telefono, dalle e-mail alle videochiamate. Le criticità sul funzionamento del sistema restano molte, a cominciare dai tempi: nessun accredito è previsto prima di 7-10 giorni. L'Abi: la lentezza non dipende dalle banche. Mcc fa sapere di essere pronto; alla Sace serve ancora tempo.

Meneghello e Serafini — a pag. 3

Liquidità, corsa alle banche ma i tempi non sono immediati

Dopo il decreto. A 48 ore dal rilascio del modulo per le garanzie statali, boom di domande: istituti pronti ma gli importi saranno liquidati dopo sette, dieci giorni. Variabile la durata dell'istruttoria

Matteo Meneghello

Sono passate poco meno di 48 ore dalla pubblicazione on line del modulo per ottenere le garanzie statali a sostegno di nuova liquidità, e le banche sono in trincea. L'interesse, come era lecito aspettarsi, è elevato, anche se si tratta soprattutto di una folla virtuale, una coda che si manifesta a colpi di mouse, che affolla le chat per le videochiamate, piuttosto che gli sportelli. La macchina della liquidità si sta mettendo in moto, anche se le criticità sono ancora decisive: per l'accoglimento vero e proprio delle domande è ancora questione di qualche giorno e le erogazioni arriveranno di conseguenza, forse nella prossima settimana, più probabilmente in quella successiva. D'altra parte il quadro è in evoluzione, così come lo sono le strutture operative delle banche.

«Le funzioni interessate - spiegano ad esempio da Ubi - sono state riorganizzate per disporre di team dedicati a raccogliere e gestire le domande, uno sforzo che ha comportato il disegno di un nuovo modo di funzionare della banca, realizzato in poche settimane». In queste ore la

banca «sta ricevendo un numero crescente di richieste», attraverso molteplici canali. Il contact center di UniCredit sta a sua volta gestendo in queste ore un numero di telefonate «triplicate rispetto al periodo precedente a Covid-19 - spiega Gianluigi Pesce, co-head retail sales and marketing di UniCredit Italy -; abbiamo attivato una task force centrale e territoriale per essere più celeri». L'iter è stato semplificato «ma - avverte Pesce - sarà fondamentale la tempestività di risposta delle agenzie preposte al rilascio delle garanzie».

Da Bpm Matteo Faissola, responsabile commerciale dell'istituto, conferma che «l'interesse è forte. Per la moratoria ex art. 56 abbiamo raccolto 70mila domande; ora è partita una nuova fase, per la quale stimiamo una platea potenziale di 100mila clienti interessati: mi aspetto molte domande». Faissola conferma che le strutture «si sono messe ventre a terra fin da ieri mattina, per essere operativi nel più breve tempo possibile. Già dagli ultimi giorni della scorsa settimana - conferma - dovremmo essere in grado di erogare i finanziamenti».

Intesa Sanpaolo si attende nei prossimi giorni «una misura signifi-

cativa di domande soprattutto da parte delle aziende più piccole» e si prepara a rendere disponibili dalla prossima settimana strumenti ad hoc per poter formulare la richiesta a distanza. Per quanto riguarda le criticità, l'istituto sottolinea che «accanto alla modulistica del fondo, che è solo una parte di quella che il cliente dovrà compilare, vi sono altri elementi da finalizzare secondo modalità indubbiamente straordinarie, come contratti e la consegna della documentazione di legge»; ci si attende in ogni caso una semplificazione della modulistica per rendere più efficiente e fluido il processo. Per quanto riguarda invece i tempi dell'istruttoria, Intesa avverte che «dipenderà dalla numerosità» delle domande pervenute e per questo «richiederà un po' di pazienza». Per le imprese molto piccole, comunque, i tempi saranno ristretti, poiché saranno necessarie solo poche verifiche di regolarità legale per il via libera.

Bnl ha messo in campo diversi team per venire incontro a oltre 20mila domande arrivate in questi giorni. «Stiamo mettendo in atto una serie di azioni per velocizzare i processi - spiega Marco Tarantola, vicedirettore


generale - con l'obiettivo di fornire risposte concrete in tempi certi e rapidi». Con questo approccio, Bnl sta dedicando attenzione anche alle micro-imprese attraverso Artigiancassa: è stata prevista la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 100 mila euro con delibera semplificata e a oggi sono oltre 15 mila le richieste.

In fibrillazione anche i territori. «Durante il weekend di Pasqua - spie-

ga direttore commerciale di Carige Gianluca Guaitani - si sono messi a punto tutti gli strumenti necessari». La banca segnala tempi di istruttoria brevi (8-9 giorni), ma raddoppiati rispetto alle tempistiche abituali (3-4 giorni) a causa del collo di bottiglia rappresentato dalle migliaia di richieste «giunte anche prima della disponibilità del modulo». Da un rapido controllo a campione tra i piccoli isti-

tuti emerge che in Emilbanca «le filiali sono tutte allineate e pronte» e probabilmente, valuta la banca, potrebbero erogare i primi prestiti già da lunedì; in Veneto Centromarca e Banca Alto Vicentino segnalano numerose e insistenti richieste, in crescita progressiva; infine alla Bcp di Torre del Greco sono già arrivate oltre 600 richieste.

*Hanno collaborato
 Raoul de Forcade, Barbara Ganz,
 Ilaria Vesentini, Vera Viola*



UniCredit. Piazza Gae Aulenti anticipa i termini di pagamento dei fornitori in Italia pagando a vista le fatture. «Questo consentirà di accelerare notevolmente i pagamenti sui termini standard di 60 giorni e supporterà ulteriormente le Pmi», spiega una nota.


100mila

LA PLATEA POTENZIALE DELLE IMPRESE

Interessate a beneficiare della liquidità garantita stimate da BancoBpm solo tra i propri clienti

Banche italiane - Prestiti per classe di rischio delle imprese


Dati in miliardi di euro



Nota: i prestiti includono quelli concessi dalle società finanziarie. L'attribuzione della classe di rischio è basata sull'indicatore CeBI-Score4 calcolato da Cerved
 Fonte: Banca d'Italia e Cerved

Abi: le dichiarazioni di immediate disponibilità di liquidità non hanno tenuto in conto degli adempimenti, non dipendenti dalle banche

Le banche segnalano molte migliaia di richieste e attivano forze speciali per evaderle



Documenti contabili da conservare almeno per dieci anni

L'attività di revisione legale è guidata, tra le altre, dal principio del «non scritto equivale al non fatto». In tale quadro di riferimento assume, dunque, un'importanza fondamentale la predisposizione di carte di lavoro del revisore che dimostrino le attività realizzate lungo il percorso che, partendo dalla fase preliminare, giunge alla predisposizione dell'opinione sul bilancio. Il riferimento normativo, rappresentato dal principio di revisione Isa Italia n. 230, enuncia obiettivi, forma, contenuto, ampiezza nonché modalità di raccolta e custodia delle carte di lavoro che comporranno il fascicolo di revisione. La rilevanza dell'argomento qui trattato è da ricondursi al ruolo di documentazione dell'attività del revisore verso l'esterno qualora si debba dimostrare la propria diligenza professionale in caso di azioni di responsabilità dinanzi all'autorità giudiziaria oltre che essere, in futuro, oggetto dei controlli da parte del Mef. Le carte di lavoro, di esclusiva proprietà del revisore, sono precluse, da ogni possibilità di visione, da parte degli amministratori delle aziende revisionate. Ai sensi del citato Isa Italia 230, par. 8.c, il revisore predispone le carte di lavoro in modo tale da consentire ad un revisore esperto che le analizzi, seppur senza alcuna cognizione dell'incarico specifico, di comprendere la valutazione del rischio di errori significativi; la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle norme di legge; i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi acquisiti; gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte nonché i giudizi professionali formulati.

Il fascicolo di revisione viene diviso in parti ciascuna delle quali corrisponde ad una specifica fase di lavoro: 1. accettazione e mantenimento dell'incarico; 2. pianificazione; 3. svolgimento delle procedure periodiche di revisione; 4. svolgimento delle procedure di revisione sulle poste di bilancio; 5. svolgimento delle procedure di revisione dei documenti che compongono il bilancio; 6. riesame dei documenti; 7. opinion. Tale fascicolo di revisione conterrà due raggruppamenti di documentazione, rappresentativi delle due principali tipologie di carte di lavoro: permanenti e correnti. Le carte di lavoro «permanent» includono informazioni della società revisionata utilizzate per più anni («carryforward documents»). Ne sono un esempio statuto, atto costitutivo, patiti parasociali, visura Cciao, organigramma, bilanci e dichiarazioni fiscali di anni precedenti, contratti a medio-lungo termine (finanziamenti, mutui, leasing, affitti, verso clienti/fornitori/parti correlate), contratti di lavoro ecc. Le carte di lavoro «correnti» sono riferite solamente all'esercizio oggetto di revisione e, come tali, sono rinnovate in ogni esercizio revisionato. La gestione delle carte di lavoro permanenti è separata da quelle correnti per consentire un più agevole trasferimento da un fascicolo di revisione a quello dell'anno successivo con risparmio di tempo e lavoro: è richiesta una semplice attività di aggiornamento della scheda ancorché solo eventuale nel caso in cui siano intervenute variazioni. La documentazione conservata nelle carte correnti è composta da:

dei dati; note di commento sulle questioni emerse; riepiloghi su aspetti significativi; lettere di conferma e attestazione; checklist; corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi.

Per agevolare il lavoro di revisione è opportuno modellare checklist e carte di lavoro, oggi ampiamente disponibili attraverso vari canali, in base a specifiche esigenze adattandole ai contesti revisionati pur consentendo una facilità di lettura e un rapido recupero delle informazioni. A tal fine si ritiene che le carte di lavoro debbano contenere i seguenti elementi: titolo e numerazione secondo un indice prestabilito; società assoggettata a revisione e anno di bilancio a cui si riferisce; indicazione e firma del soggetto che ha sviluppato e preparato la carta e di chi l'ha riesaminata; data di compilazione e di riesame; attività svolte e aspetti significativi emersi; elementi probativi raccolti ed allegati; esiti delle procedure e conclusioni. In seguito al rilascio della relazione, il revisore chiude il fascicolo di revisione e conserva la documentazione. Il principio internazionale Isqc Italia 1 prevede la raccolta della documentazione, di norma, entro 60 giorni dalla data dell'opinione. Tale attività formale consiste nella classificazione e riordino delle carte senza la possibilità di produrre nuove o elaborare nuove conclusioni. La documentazione raccolta viene conservata per dieci anni dalla data della relazione di revisione.

Fabio Sansalvatore, Cda Fondazione centro studi Ungdceec e Roberto Cairo, Ungdceec di Asti, Alessandria e Casale M.to

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura dell'



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®



Per l'Ungdcec occorre valutare l'ipotesi di inserire gli effetti nella nota integrativa

Il Covid pesa anche sul 2019

Nei bilanci dell'anno scorso le conseguenze dell'epidemia

**DI FABIO SANSALVATORE*
 E ALESSANDRO
 BONANDINI****

L'epidemia che ha coinvolto il nostro paese si è rivelata una scure dagli effetti immediati e futuri che mai avremmo immaginato di conoscere: in pochi giorni sono state introdotte misure restrittive di natura personale e produttiva stravolgendo i già precari paradigmi che contraddistinguevano il tessuto economico e imprenditoriale.

L'attività per i revisori delle nano imprese, nominati entro il 16 dello scorso dicembre, e, più in generale, per tutti i mandati di revisione ha posto i professionisti dinnanzi ad uno scenario totalmente inedito e imprevisto.

Le possibili problematiche derivanti dall'assunzione di nuovi incarichi abbinate ad un contesto economico di incertezza sono state amplificate dalla difficoltà, se non addirittura dall'impossibilità, nel reperire elementi utili per la propria attività, nel mettersi in contatto e nel raggiungere gli uffici amministrativi delle società revisionate. Occorre essere realisti: non tutte le realtà economiche erano pronte a un cambio di passo adottando procedure lavorative «smart». L'inevitabile conseguenza è stata una più lenta attività di revisione a

cui si sono associati maggiori rischi di revisione con le connesse responsabilità.

A fronte di tale situazione, il primo decreto «Cura Italia» ha, tra l'altro, disposto il differimento automatico a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019.

È passato, dunque, al 29 maggio il termine entro il quale dovrà essere consegnato il progetto di bilancio per la visione e la relazione all'organo di controllo sebbene, alla luce del cosiddetto decreto liquidità dello scorso 8 aprile, l'iter di approvazione del bilancio potrebbe essere, al contrario, anche accelerato per i soggetti che vorranno accedere alle forme di finanziamento garantite dallo Stato. La programmazione delle attività da compiere diventa più che mai incerta.

La drammatica diffusione del virus ha avuto un impatto talmente devastante con riflessi su molteplici aspetti della realtà aziendale: operativi, sociali, organizzativi, gestionali i quali, in estrema sintesi, sono riassunti nel fascicolo di bilancio. Le ripercussioni sono inevitabili non solo sul futuro bilancio 2020 ma anche su quello dell'esercizio 2019 nonostante il decreto liquidità abbia cercato di depurare le voci di bilancio dagli effetti negativi della pandemia che si riflettono

sull'applicazione del principio della continuità aziendale.

Viene ad assumere, dunque, un ruolo di primo piano l'informativa integrativa di bilancio nella quale si specificcherà il criterio di valutazione adottato (deroga al principio della continuità). E allora quali le maggiori attenzioni e le cautele da adottare da parte dei revisori nelle attività di controllo? Maggiore attenzione agli obblighi informativi stabiliti da principi contabili e principi di revisione.

L'Oic 11 richiama gli amministratori a valutazioni prospettiche circa la capacità dei singoli complessi aziendali di operare in condizioni di redditività. Si ritiene che tale Oic, nonostante la deroga introdotta al principio della continuità aziendale richieda, in ogni caso, l'evidenziazione in Nota integrativa dei principali fattori di rischio verificatisi (contrazione dei volumi d'affari oppure ridefinizione delle scadenze di crediti e debiti).

L'Oic 29, invece, ponendo l'attenzione sulla necessità di rilevare i fatti rilevanti di gestione verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, richiama l'opportunità di inserire nei bilanci 2019 le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria quale esempio di «evento accaduto successivamente alla chiusura dell'eserci-

zio». Benché tale accadimento non sia recepito nei valori del bilancio 2019 si ritiene che rappresenti uno di quegli eventi per il quale gli amministratori ne debbano dare notizia in nota integrativa e relazione sulla gestione, se presente. In particolare, l'epidemia di Covid-19 rientra appieno nei contenuti informativi previsti dall'Oic 29 poiché rientra sia nella casistica dei fatti «che non devono essere recepiti nei valori di bilancio», sia in quella dei fatti «che possono incidere sulla continuità aziendale». Nell'illustrazione del fatto intervenuto sarebbe, inoltre, opportuno fornire una stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile nonché l'indicazione delle eventuali azioni intraprese per contrastarne gli effetti negativi.

L'organo di controllo ne verificherà la presenza e l'adeguata illustrazione e rappresentazione ai sensi del Principio di Revisione n. 560. In ogni caso, il revisore, qualora lo riterrà opportuno, potrà nella propria relazione richiamare l'informativa legata al Covid-19 così come previsto dal principio di revisione Isa Itala n. 706.

*** Cda Fondazione centro studi Ungdcec
 ** Ugdcec Biella**

© Riproduzione riservata



LIQUIDITÀ

**Nuove attività,
 la sospensione
 dei versamenti
 è automatica**

Mandolesi a pag. 26

Il decreto liquidità non pone vincoli per le imprese e professionisti neocostituiti

Pagamenti, stop automatico

La sospensione scatta senza verifiche sul fatturato

DI GIULIANO MANDOLESI

Per imprese e professionisti neocostituiti la sospensione dei pagamenti di aprile e maggio è automatica, senza dunque alcuna verifica sulla contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile così come richiesto dalla norma.

Come disposto al comma 5 dell'articolo 18 del Dl 23/2020 (il cosiddetto decreto liquidità) infatti, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, sono sospesi i pagamenti scadenti ad aprile a maggio 2020 relativi a ritenute da lavoro, contributi e Iva.

La norma dunque non pone alcun vincolo, rispetto di parametro o paletto dimensionale per circoscrivere

o limitare l'ambito soggettivo della disposizione, il cui unico requisito resta quello dell'inizio dell'attività a far data 1 aprile 2019.

Anche l'Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 13 aprile scorso, conferma l'accesso automatico alla sospensione per i «neocostituiti».

Nella circolare al punto 2.1 infatti viene specificato infatti che a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 è concesso lo stop automatico dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020 poiché la norma (art. 18 dl 23/2020) «non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi».

Le condizioni per la sospensione. L'articolo 18 del dl 23/2020 prevede il congela-

mento di iva, ritenute, e contributi previdenziali, scadenti nei mesi di aprile e maggio, per imprese e professionisti che presentino un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle stesse mensilità del 2019.

Come indicato ai commi 1 e 3 dell'articolo sopracitato, per accedere alla sospensione, il calo di fatturato dovrà essere almeno pari al 33% per le imprese con ricavi e compensi 2019 sotto i 50 milioni di euro mentre, per quelle oltre tale cifra, la contrazione dovrà toccare almeno il 50%.

Per le attività neocostituite, la verifica della contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile rischiava infatti di rivelarsi diabolica.

Con tutta probabilità infatti si sarebbero generate casistiche di soggetti ancora non attivi o parzialmente attivi nei mesi oggetto del test per cui, la verifica della contrazio-

ne del fatturato, sarebbe stata operazione impossibile.

Le altre deroghe al rispetto dei requisiti dell'articolo 18. Come ribadito anche dall'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E, la norma prevede una deroga specifica al rispetto del requisito del «calo fatturato», anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d'impresa.

La disposizione, per gli enti sopra individuati, prevede infatti la sospensione dei pagamenti delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, senza alcun

rispetto di qualsivoglia parametro.

Inoltre, una disciplina speciale è stata stabilita anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

A questi soggetti è infatti concessa la sospensione dei versamenti Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 al solo rispetto del parametro della contrazione del fatturato del 33%, a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente.

© Riproduzione riservata

